



STUDIO LEGALE

M

Avv. MARIANNA VETRANO

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA

Tel./Fax 0823751400 Cell. 3491032582

e-mail: avvmariannavetrano@libero.it

pec: avvmariannavetrano86@pec.it

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

ed istanza ex art. 151c.p.c.

Per i sig.ri:

1. **DE SIMONE ANGELA** (DSMNGL86M46H834A) nata a San Felice a Cancelli il 06/08/1986 ed ivi residente alla via Abatemarco con **classe di concorso B19, punteggio 19,50;**
2. **GUIDA ANGELA** (GDUNGL92E45H834E) nata a San Felice a Cancelli il 05/05/1992 ed ivi residenti alla via Fiume n. 7 con **classe di concorso B19, punteggio 29;**
3. **COLELLA GIOVANNI** (CLLGNN88L26H834P) nato a San Felice a Cancelli il 26/07/1988 e residente in Santa Maria a Vico alla via Brecciale n.18 con **classe di concorso B020, punteggio 30,50;**
4. **ROMANO GENEROSO** (RMNGRS86A13A512V) nato ad Aversa il 13/01/1986 ed ivi residente in via Chirico n.3 con **classe di concorso B15, punteggio 24,50, vincitore di concorso indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm. per la classe di concorso B015;**
5. **D'ADDIO FRANCESCO** (DDDFNC72L15B963M) nato a Santa Maria a Vico il 31/05/1980 e residente in Santa Maria a Vico, Via Figliarini n.58 con **classe di concorso B15, punteggio 27,50;**
6. **DE LUCIA LUIGI** (DLCLGU80E31I233T) nato a Caserta il 15/07/1972 e residente in Maddaloni alla via Statale Appia n.109 con **classe di concorso B15;**
7. **COLELLA DON ANTONIO** (CLLDNT90A09H834N) nato a San Felice a Cancelli il 09/01/1990 e residente in via Roma n.273 con **classe di concorso B014, punteggio 18,50;**

8. CRISCI VINCENZO (C.F. CRSVCN85A09E791T) nato a Maddaloni, il 09/01/191985 e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia n. 696 con **classe di concorso B15, punteggio 34,50;**

Rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J), del foro di Nola, elett.te domiciliata in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11, 80030 (NA), fax 0823751400, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrente -

Contro

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) e **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n.76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186, Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE LAZIO (C.F.97248840585), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma RM, drla@postacert.istruzione.it.

UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LATINA (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede Via Legnano, 34 - 04100 LATINA - Email: usp.lt@istruzione.it

- resistenti -

Nei confronti di

Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO nelle graduatorie della II fascia delle GPS E TERZA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO della Provincia di Latina, valide per il gli a.s. 2022/2024, e, comunque, nei confronti di tutto il personale docente che, in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle GPS e terza fascia graduatorie di istituto della Provincia di Latina per le classi di concorso B014, B015, B019,B020, e ADSS incrociate, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-potenziali resistenti-

Oggetto: *Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 cpc per l'inserimento in seconda fascia GPS di Latina e terza fascia graduatorie di istituto, classe di concorso B14, B015, B19, B20, e ADSS incrociate.*

Inaudita altera parte ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito – stante le recenti convocazioni da GPS effettuate in data 12/09/2022 dall'USP di Latina, in cui sono stati convocati i primi docenti per le assunzioni a tempo determinato, per le medesime classi di concorso degli odierni ricorrenti, con un punteggio leggermente superiore agli stessi, e a breve ci saranno altre convocazioni e gli odierni ricorrenti, non essendo inseriti nelle graduatorie, potrebbero perdere l'opportunità di essere chiamati a lavorare come docenti (avendo un punteggio leggermente inferiore ai docenti da poco convocati) e maturare anche il relativo punteggio nelle graduatorie; stante anche le difficoltà economiche in cui versano gli odierni ricorrenti, i quali attualmente sono quasi tutti disoccupati. In particolare chiede:

- **L'inserimento in seconda fascia GPS di Latina e terza fascia di istituto, classi di concorso B14, B015, B19, B20, e ADSS incrociate.**

PREMESSA IN FATTO

- 1) Premesso che i ricorrenti sono tutti in possesso di un titolo idoneo a svolgere la professione di docente, rispettivamente classe di concorso B14, B015, B19, B20 ADSS incrociate: in particolare, sono in possesso del diploma di maturità tecnico ed i 24 cfu, ovvero requisiti di accesso validi per l'inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie GPS e terza fascia graduatorie di istituto per le suddette classi di concorso. Si precisa che il sig. Colella don Antonio, anche se non è in possesso dei 24 cfu, avendo fatto l'inserimento in graduatoria già nel 2017 e avendo sempre aggiornato la domanda, non era obbligato al conseguimento dei 24 cfu, in quanto all'epoca del suo primo inserimento tali cfu non ancora esistevano, e nell'ultimo bando delle GPS, O.M. n. 112 del 06/05/2022, all'art. 3, comma 9, lettera b), punto i, n. 3, viene indicato come requisito per l'inserimento in seconda fascia GPS "il precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"; dunque, è ancora previsto che chi è già inserito, sin dal 2017, in graduatoria, non deve conseguire i 24 cfu. Si precisa anche che il ricorrente Romano Generoso in data 21/06/2022 ha vinto il concorso abilitante indetto con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm. per la classe di concorso B015, come da graduatoria di merito che si allega, il quale consente allo stesso di conseguire l'abilitazione e di essere inserito in prima fascia GPS non appena uscirà la finestra semestrale delle GPS.
- 2) In particolare, i ricorrenti hanno presentato prima della scadenza del bando la domanda di inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze nelle istituzioni scolastiche (GPS) della provincia di Latina per le rispettive classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate; tuttavia, per mero errore materiale, i ricorrenti nella domanda hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle GPS, anziché in quella di seconda fascia.
- 3) I ricorrenti hanno presentato reclamo tramite pec o mail, relativo reclamo, chiedendo di essere inseriti nella relativa graduatoria spettante, ma senza alcun positivo riscontro; tuttavia, nelle altre

province, grazie al soccorso istruttorio, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno provveduto al passaggio del docente dalla prima alla seconda fascia delle GPS, oppure al suo relativo inserimento in seconda fascia GPS, nonostante l'errore della domanda (come da provvedimento che si allega di Roma).

- 4) Si precisa che nel biennio precedente (aa.ss. 2020/2022) gli odierni ricorrenti erano inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS di altre province senza alcun tipo di problema, dati i requisiti di accesso validi per l'inserimento in 2 fascia gps.

* * * * *

Rilevato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti dei ricorrenti è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti; pertanto, va censurato per le seguenti considerazioni.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede:

- **L'inserimento in seconda fascia GPS di Latina e in terza fascia delle graduatorie di istituto, classe di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate.**

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

1) Giurisdizione e competenza del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 413 cpc le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei

commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Nel caso di specie trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto l'inserimento in seconda fascia GPS di Latina e terza fascia graduatorie di istituto, per tale controversia risulta essere competente il Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro.

2) Legittimazione attiva e passiva.

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto i ricorrenti hanno presentato regolare domanda di inserimento in GPS e chiedono l'inserimento nella stessa. Di conseguenza sussiste l'interesse degli istanti al ricorso, avendo questi ultimi subito un pregiudizio a causa del mancato inserimento in GPS.

Sussiste anche la legittimazione passiva del MIUR, quale sede centrale, e dell'USR Lazio e USP di Latina, quale sede di competenza degli odierni ricorrenti, i quali hanno presentato domanda d'inserimento in GPS nella provincia di Latina.

B) NEL MERITO:

1) Sulle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Recentemente il sistema di reclutamento dei docenti è stato ribaltato. Infatti, ora con la nuova Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 le convocazioni per l'assunzione a tempo determinato dei docenti (supplenze lunghe) avverrà prima dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e poi, nel caso residuano posti, dalle graduatorie d'istituto.

Le graduatorie provinciali per le supplenze sono elenchi di insegnanti costituiti, appunto, su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno). Il ricorso alle nuove GPS, ovviamente, sarà possibile laddove siano esaurite o non sufficienti le Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Le graduatorie provinciali saranno divise in due fasce che andranno a svolgere il ruolo che, fino allo scorso anno scolastico, era delle graduatorie d'istituto di II e III fascia. Infine, gli elenchi avranno validità due anni: 2020/2021 e 2021/2022. A prescindere dal grado di istruzione, per essere inseriti nella prima fascia delle GPS bisogna essere docenti con abilitazione. Agli aspiranti insegnanti di sostegno, inoltre, è richiesto il titolo di specializzazione. Per quanto riguarda la seconda fascia, invece, i requisiti sono diversi a seconda del livello di istruzione.

1. Scuola dell'infanzia e primaria (posto comune): studenti che, nell'anno accademico 2020/2021, si iscrivono al quarto o al quinto anno del corso di laurea di Scienze della Formazione primaria (avendo conseguito rispettivamente almeno 150 o 180 cfu).

2. Scuola dell'infanzia e primaria (posto di sostegno): tre annualità di servizio sul sostegno + abilitazione o titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

3. Scuola secondaria (posto comune): docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 cfu per l'insegnamento; docenti in possesso del titolo di studio e di abilitazione per altra classe di

concorso o grado di istruzione; docenti già inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia per il triennio 2017-2020.

4. Scuola secondaria (posto di sostegno): tre annualità di servizio sul sostegno + abilitazione o titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Con l'OM n. 112/2022 il MIUR ha regolato l'aggiornamento delle graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Le nuove graduatorie sostituiranno quelle precedentemente in vigore (GPS 2020/2022). Il 31 maggio si sono chiuse le domande per partecipare al bando per le graduatorie GPS 2022/24, per procedere alla valutazione dei titoli e alla pubblicazione delle nuove GPS, che saranno utilizzate dalle scuole per l'assegnazione di supplenze al personale docente ed educativo.

Le principali novità contenute nel decreto MIUR per l'aggiornamento delle GPS sono le seguenti: le graduatorie restano biennali, dunque le nuove GPS sono valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

per accedere alla seconda fascia delle GPS per il sostegno occorre aver maturato 3 anni di servizio sul sostegno entro l'anno precedente a quello di aggiornamento delle graduatorie, dunque il requisito delle annualità di servizio diventa più stringente rispetto alla normativa precedente;

non è eliminata la seconda fascia delle GPS infanzia e primaria per i posti comuni, al contrario di quanto inizialmente previsto dal MIUR. Dunque il nuovo regolamento prevede prima e seconda fascia per tutti gli ordini e i gradi di scuola;

le convocazioni sono informatizzate, è confermata la procedura informatica di interpello degli aspiranti e per accertarne l'eventuale disponibilità.

In base al nuovo regolamento, le GPS relative al triennio scolastico 2022-2024 sono così articolate:

a. GPS posti comuni infanzia e primaria

prima fascia – costituita dagli aspiranti in possesso dello specifico titolo di studio abilitante;

seconda fascia – costituita dagli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di laurea in Scienze della Formazione primaria per l'a.a. 2021/2022, che hanno assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU;

b. GPS posti comuni secondaria (distinte per classi di concorso)

prima fascia – costituita dagli aspiranti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

seconda fascia – costituita dagli aspiranti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
– 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui almeno 6 in

ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe

c. GPS sostegno (distinte per gradi di istruzione)

prima fascia – costituita dagli aspiranti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado di istruzione;

seconda fascia – costituita dagli aspiranti privi del titolo di specializzazione che, entro l'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza per l'inclusione nelle GPS, hanno maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e sono in possesso del titolo abilitante o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

d. GPS personale educativo

prima fascia – costituita dagli aspiranti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

seconda fascia – costituita dagli aspiranti in possesso degli idonei titoli di studio e requisiti di accesso.

2) Sulle graduatorie di circolo ed istituto.

L'arrivo delle graduatorie provinciali, però non farà scomparire quelle d'istituto, il cui utilizzo, però, sarà limitato al solo conferimento delle supplenze brevi. A differenza delle GPS, però, continueranno ad essere divise in tre fasce:

1. prima fascia: docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
2. seconda fascia: docenti della prima fascia delle graduatorie provinciali;
3. terza fascia: docenti della seconda fascia delle graduatorie provinciali.

Gli elenchi di istituto saranno formati, all'interno di ciascuna scuola, sulla base delle domande fatte pervenire dai docenti già inseriti delle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Ciascun insegnante, infatti, all'interno della provincia di appartenenza, può indicare 20 scuole, nelle quali concorrere per le supplenze brevi.

3) Sul soccorso istruttorio.

A seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze è il sistema informatico ad inserire il docente nella relativa fascia e ad attribuire i punteggi. Si legge infatti all'art. 8 comma IV OM 112/2022 "Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.". Trattasi tuttavia solo di una proposta. E' compito poi degli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5) ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli "effettivamente posseduti", i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla

relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6). Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020 giudice dott.ssa Erminia Agostini).

Nel caso di specie, i ricorrenti, in possesso dei requisiti di accesso alla classe di concorso, B14, B15, B19, B20 e all'ADSS da graduatorie incrociate, prima della scadenza del bando hanno presentato domanda di inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze nelle istituzioni scolastiche (GPS) della provincia di Latina per le classi di concorso B14, B015, B19, B20 e all'ADSS incrociate; tuttavia, per mero errore materiale, i ricorrenti nella domanda hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle GPS, anziché in quella di seconda fascia. Hanno presentato, tramite pec, relativo reclamo, chiedendo di essere inseriti nella relativa graduatoria spettante, ma senza alcun positivo riscontro; tuttavia, nelle altre province, grazie al soccorso istruttorio, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno provveduto al passaggio del docente dalla prima alla seconda fascia delle GPS, oppure al suo relativo inserimento in seconda fascia GPS, nonostante l'errore della domanda. Inoltre, si precisa che nel biennio precedente (aa.ss. 2020/2022) gli odierni ricorrenti erano inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS di altre province per le classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate

Prevedendo l'art. 8, comma 6, dell'OM 112/2022 la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti e poiché è espressamente previsto come il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, doveva allora ammettersi, in sede di reclamo, benchè la carenza della domanda amministrativa, la rettifica dell'inserimento del ricorrente nella relativa graduatoria. Tale rettifica su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame il ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, rilevato che la domanda è stata presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. Nel caso in esame viene solo in questione una mera "trasposizione" di una domanda già dichiarata dal ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuta dal Ministero, tenuto conto della

immediata istanza di reclamo inoltrata dal ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio. In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dal ricorrente (allegata), né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo al candidato di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie. L'Amministrazione, in virtù della richiamata disciplina di settore, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti. Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418). Peraltro, i ricorrenti in sede di reclamo hanno espressamente chiesto l'inserimento in seconda fascia delle GPS già in precedenza concessole, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche. E' pur vero che il Ministero dell'Istruzione con i chiarimenti forniti il 4.9.2020 ha segnalato l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, "fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste" (cfr. chiarimenti del Ministero dell'Istruzione del 4.9.2020), tuttavia occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58). Sul punto si veda la sentenza del Tribunale di Foggia del 02/01/2021 RG n. 7638/2020.

3) Violazione di legge. Violazione del divieto di discriminazione e disparità di trattamento.

La legge italiana - in particolare il D.lgs. n. 216/2003 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", con le modificazioni apportate dal D.L. 59/2008 convertito con modificazioni dalla legge 101/2008 - difende i lavoratori dalle discriminazioni basate sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età e sull'orientamento sessuale. Il codice della pari opportunità ha ad oggetto le misure volte

ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve esser assicurata in tutti i settori; compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificati dal D.Lgs. n. 5/2010, è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione (Sul punto, cfr. Cass., 5 24 giugno 2013, n. 14206, relativa ad una pretesa discriminazione per ragione connessa al sesso, nell'avanzamento di carriera.), indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale (art. 27, comma 1). Dunque, casi di discriminazione si possono avere sia in fase di selezione e di accesso nel mondo del lavoro, sia nello svolgimento del rapporto: ad esempio quando si richiede un requisito (come la patente o la conoscenza di una lingua straniera) che non è essenziale per lo svolgimento concreto della mansione. Talvolta è difficile per le persone accertare la situazione discriminatoria e acquisirne consapevolezza. È il caso della cosiddetta discriminazione indiretta: in essa vi è, generalmente, un comportamento apparentemente neutro che può mettere le persone in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre. Si tratta, ad esempio, del caso di concorsi pubblici in cui è richiesto una certa età anagrafica, senza che vi siano delle motivazioni. Quando invece si parla di discriminazione diretta, il lavoratore è trattato in modo meno favorevole di un'altra persona in una situazione analoga: è il caso di chi non assume una donna perché il lavoro prevede turni notturni. Secondo una costante giurisprudenza amministrativa in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa.

A differenza di Latina, nelle altre province, grazie al soccorso istruttorio, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno provveduto al passaggio del docente dalla prima alla seconda fascia delle GPS, oppure al suo relativo inserimento in seconda fascia GPS, nonostante l'errore della domanda.

Ciò non è stato applicato nel caso di specie, a differenza di quello che è successo con altri docenti. Ciò ha creato una situazione fortemente discriminatoria e, per molti versi paradossale.

4) Eccesso di potere.

a. Per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse. Strettamente connesso

a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “un canone di razionalità operativa” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell’azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l’obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell’eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento. Ebbene, l’odierno ricorrente si trova nella medesima situazione di docenti a cui sono state applicate le Faq del Miur e la Circolare Ministeriale. Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del medesimo requisito di accesso, i ricorrenti, diversamente dalle altre categorie sopra citate, sono, ancora oggi, irragionevolmente “fuori” dalla seconda fascia delle GPS e dalle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia. E’, pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell’art.3 Cost, la scelta dell’Amministrazione di non inserire in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle graduatorie di istituto gli odierni ricorrenti.

b. Per violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 cost., del diritto all’avvio al lavoro e all’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 4 cost.e 51 cost.

Il comportamento, inoltre, dell’Amministrazione che, continua, a tutt’oggi a discriminare la posizione del ricorrente rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti “ricadute” anche sul buon andamento e l’imparzialità della medesima. Il comportamento tenuto fin d’ora dall’Amministrazione, che continua ad escludere i ricorrenti dalla seconda Fascia delle GPS, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: se (e così è) i ricorrenti soddisfano i requisiti di legge per accedere all’insegnamento (cfr. TU 297/94), il comportamento della p.a., che lo escludono dalla seconda fascia delle GPS e dalla terza fascia d’istituto, è in contrasto con il cit. art. 51 Cost. Alla luce dei su esposti motivi, gli odierni ricorrenti hanno tutto il diritto di essere inseriti in seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle graduatorie d’istituto come docente.

5) Risarcimento in forma specifica del danno subito. In via subordinata risarcimento del danno per equivalente. Rettifica e ripubblicazione delle nomine a tempo determinato.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l’Amministrazione scolastica abbia causato ai ricorrenti, con il proprio comportamento non corretto, un ingiustificato danno. Il

mancato inserimento nella seconda fascia delle GPS e nella III fascia d'istituto ha comportato e comporta l'esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione a tempo determinato. Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un prestare specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che ai ricorrenti l'amministrazione abbia negato in più occasioni il legittimo interesse ad essere inseriti nella seconda fascia delle GPS e nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia. E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva del ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo). E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis ----: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388). Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che: - risulta evidente che il ricorrente sia stato ingiustamente estromesso da ogni procedura di inserimento nella seconda fascia delle GPS e nelle III fasce d'istituto, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera; - sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (i.e.: l'indebita esclusione dalla procedura) e l'evento dannoso (i.e.: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere ad incarichi annuali di lavoro estremamente ritardata immissione in servizio); - sussiste una precaria situazione economica vissuta dai ricorrenti, (molti di loro sono disoccupati), hanno bisogno urgentemente di lavorare, al fine di garantire a sé ed ai propri familiari un adeguato sostentamento. Sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa ed i reclami inviati abbia continuato a negare l'interesse legittimo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle GPS e nella III fascia di circolo e d'istituto. In

subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dai ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle GPS e nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia. Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. "provvedimentale" patito e rappresentato nell'atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità -- -- all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative dei ricorrenti, esclusi dalla possibilità di avere incarichi, migliorare il punteggio, e le proprie aspettative economiche e professionali attraverso le chiamate dalla seconda fascia delle GPS e dalle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto. Con riferimento alla quantificazione, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, delle retribuzioni lorde perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nelle graduatorie di III fascia, o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa. In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19----05----2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In ogni caso si chiede l'accoglimento del ricorso e la rettifica e la ripubblicazione delle nomine a tempo determinato da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina.

2) Fumus boni iuris e periculum in mora.

Rilevato che durante il tempo accordato per la instaurazione di un giudizio ordinario di merito e di piena cognizione, il diritto degli odierni ricorrenti sarebbe minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, in quanto gli stessi versano in in una situazione economica disagiata e si troverebbero senza lavoro per tutto il triennio pertanto, in richiamo alle norme costituzionali e comunitarie del diritto primario a vivere una vita dignitosa, nonché alla Dichiarazione Universale

dei diritti umani (1948), è intenzione dell'istante richiedere il provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, diretto ad ottenere:

l'inserimento in seconda fascia GPS di Latina e terza fascia delle graduatorie di istituto, classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate.

Come ben sappiamo, i presupposti per l'accoglimento del provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sono due: la probabile esistenza del diritto che il ricorrente vanta (c.d. *fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (c.d. *periculum in mora*).

Nel caso di specie, il presupposto del *fumus boni iuris* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Per quanto riguarda invece il cd. *periculum in mora*, si deduce che il mancato inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia GPS di Latina, classe di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate, è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità. Dunque, come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento in seconda fascia GPS di Latina, classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate a loro spettante. Inoltre, si rileva che in data 12/09/2022 già sono stati convocati i primi docenti per le assunzioni a tempo determinato, per le medesime classi di concorso degli odierni ricorrenti, con un punteggio leggermente superiore agli stessi; successivamente si sono avuti altri bollettini di nomina e a breve verranno convocati anche altri docenti e si arriverà anche al punteggio e alla posizione degli odierni ricorrenti; tuttavia, quest'ultimi, non essendo inseriti nelle graduatorie, potrebbero perdere l'opportunità di essere chiamati a lavorare come docenti (avendo un punteggio leggermente inferiore ai docenti da poco convocati) e maturare anche il relativo punteggio nelle graduatorie; stante anche le difficoltà economiche in cui versano gli odierni ricorrenti, i quali attualmente sono quasi tutti disoccupati. Si tratta della lesione ad un bene giuridico patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Dunque, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dai ricorrenti (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, in punto in fatto ed in diritto, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni difese e conclusioni di controparte

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

Prevvia fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 cpc disporre:

- **L'inserimento dei ricorrenti in seconda fascia GPS di Latina e terza fascia delle graduatorie di istituto, classe di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate.**

2) NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto, accogliere il presente ricorso;
- Accertare che gli odierni ricorrenti hanno diritto ad essere inseriti in seconda fascia GPS di Latina, classi di concorso B14, B015, B19 e ADSS incrociate, per il biennio aa.ss. 2022/2023.
- Con vittoria di spese, da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario.

3) IN SUBORDINE:

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole agli odierni ricorrenti, di non condannare gli stessi alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

4) IN VIA ISTRUTTORIA:

- Senza con ciò invertire l'onere probatorio, chiede ammettersi interrogatorio libero dei ricorrenti, nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) Domanda d'inserimento in GPS;
- 2) Diploma di maturità;
- 3) 24 Cfu o domanda di inserimento del 2017;
- 4) Graduatoria di merito vincitore di concorso Romano Generoso;
- 5) Reclamo con ricevute pec;
- 6) Decreto di altri docenti in altri USP di altre province;
- 7) Decreto di nomine a tempo determinato di Latina del 12/09/2022 e successivi bollettini;

- 8) Autodichiarazione esenzione contributo unificato e Carta d'identità dei ricorrenti;
- 9) OM 112/2022.

Dichiarazione della parte ai fini dell'esenzione delle spese di lite in caso di soccombenza.

Parti ricorrenti dichiarano di trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 42, comma 11 del D.L. 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata documentazione e si impegna a comunicare, sino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Dunque, in applicazione del disposto di cui all'art.152 disp. att. c.p.c., Vorrà, pertanto, l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.

Dichiarazione di valore.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, oltre interessi, ed è esente dal versamento del contributo unificato.

Roccarainola, 06/10/2022

Firma

Avv. Marianna Vetrano

Documento firmato digitalmente

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

EX ART.151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Marianna Vetrano

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'inserimento in seconda fascia GPS di Latina, classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono **inseriti come personale DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO nelle graduatorie della II fascia delle GPS della Provincia di Latina, valide per il gli a.s. 2022/2024**, e, comunque, nei confronti di tutto il personale docente che, in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle GPS della Provincia di Latina per le classi di concorso B14, B015, B19, B20 e ADSS incrociate, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)"*;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per i ricorrenti e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

chel'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante**

pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Vetrano Marianna

Atto firmato digitalmente